

CONDIZIONE GENERALI DI TRASPORTO/SOLLEVAMENTO CONTO TERZI

- **SAVOTRUCK AUTOTRASPORTI SRL**, piva 03119360166, con sede legale in Rovetta (BG) Via Santuario n. 9 in persona del proprio Irpt sig. Alessandro Savoldelli, sede operativa Songavazzo Loc Porcherola - pec savotruck@legalmail.it altresì detto trasportatore/vettore, iscrizione Albo Nazionale degli autotrasportatori nr BG/1157265B- licenza internazionale 00097866 - Albo Gestore ambientali sez. regione Lombardia iscrizione nr MI33911.

Oggetto del contratto

Il trasportatore è vettore qualificato per il trasporti di merci c/to terzi:

1. Le parti prevedono che per il trasporto delle merci oggetto di contratto il termine di consegna a destino sia da intendersi non essenziale potendosi verificare ritardi per viabilità controlli amministrativi e fiscali.
2. Il vettore risponde per i seguenti obblighi nell'esecuzione del presente contratto, ferma l'assenza di responsabilità in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore od eccessiva:
 - Rispetto le disposizioni legislative a tutela della sicurezza della circolazione stradale e di quella sociale ex dlgs 286.2005 e smi:
 - Osservanza di norme legali / contrattuali verso i propri dipendenti/collaboratori in punto prestazioni contributive, retributive, previdenziali e antinfortunistiche;
 - Perdita e l'avaria delle merci trasportate dalla presa di consegna sino a destino nella misura prevista dalla vigente normativa tranne in ipotesi di difformità di peso, quantità e qualità delle merci dallo stesso riscontrate e comunicate al mittente prima del trasporto nonché tranne in ipotesi di caso fortuito ovvero dipendenti dalla natura, dai vizi o dall'imballaggio dei beni oltre che da fatto del mittente, del destinatario, di controlli amministrativi fiscali effettuati mediante apparecchiature elettroniche.
 - Possesso di ogni autorizzazione, licenza necessaria per lo svolgimento di quanto oggetto di contratto.
3. Per il mittente, derivano dall'esecuzione del contratto i seguenti obblighi:
 - Assunzione di responsabilità in ordine al contenuto degli imballi (non denari, preziosi, armi, sostanze tossiche o comunque beni soggetti a restrizioni divieti normativi con accollo di sanzioni per eventuali violazioni e relativa manleva a favore del vettore)
 - Assunzione di responsabilità in ordine a peso, dimensioni, quantità e qualità dei beni per cui il trasporto viene commissionato da comunicare al vettore in fase di ordine
 - Cura dell'imballaggio di quanto affidato al vettore
 - Pagamento del corrispettivo per il trasporto come da condizioni particolari di contratto. In ogni caso le parti prevedono che in ipotesi di anche solo ritardato pagamento delle scadenze pattuite si verificherà la decadenza del termine ex

art 1186 cc in capo al cliente e la facoltà, per il trasportatore, di sospendere immediatamente le proprie prestazioni sino alla documentata regolarizzazione dei pagamenti da parte del cliente.

- Rimborso del 100% del prezzo del trasporto in caso di contrordine pervenuto nelle 24 ore precedenti l'inizio del trasporto
 - Pagamento dei costi di giacenza, trasporto di rientro nonché dell'indennizzo dovuto al vettore ex art 6 bis dlgs 286/2005
 - Pagamento di ogni ora suppletiva (franchigia di 1 h per le sole motrici e di 2 h per i bilici ed autotreni) necessaria per lo scarico delle merci come da tariffe indicata in prezzario
 - Manleva a favore del vettore per eventuali richieste economiche derivanti da ritardi nell'esecuzione del contratto non direttamente ascrivibili alla condotta del vettore
 - Impegno a riconoscere al vettore in ipotesi di maggiore onerosità nell'esecuzione della prestazione - quando la stessa non possa essere eseguita per caso fortuito, forza maggiore o tipologia di mezzo di trasporto che non consenta l'esecuzione della prestazione - (in via esemplificativa ma non esaustiva : condizioni meteo avverse, discrasia tra quantitativi o dimensioni dei beni oggetto di trasporto in fase di ordine, diverso indirizzo di consegna/riconsegna da comunicarsi in tempo utile al vettore per l'esecuzione della propria prestazione)
 - Le Parti espressamente convengono altresì che il Vettore potrà essere ritenuto responsabile dell'eventuale perdita o avaria nel solo caso in cui l'evento venga contestato per iscritto allo stesso e/o al suo dipendente e/o preposto immediatamente all'atto dello scarico della merce o, per i danni occulti e non facilmente riconoscibili, negli otto giorni successivi.
4. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il vettore potrà utilizzare, ai sensi di legge, uno o più sub-vettori. In caso di ritardo della consegna della merce il vettore non sarà responsabile qualora tale ritardo sia stato causato per garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo, ovvero per cause imputabili all'operato dei subvettori.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto, integrate dalle condizioni particolari di contratto ove presenti e dal prezzario vigente al momento della conclusione del contratto, il rapporto tra le parti è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, e in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile, alla legge 1 marzo 2005, numero 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, numero 286.
6. Le parti che autorizzano ai fini della vigente normativa di riservatezza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto della medesima ed individuano per qualsivoglia controversia derivante od occasionata dal presente contratto in via esclusiva il Foro di Bergamo, salva l'applicabilità delle norme di cui al codice del consumo ed in ogni caso previo esperimento, ove in vigore, del procedimento di negoziazione assistita.